



CONFINDUSTRIA

STATUTO

Revisione 25 maggio 2007

Modifica denominazione 29 novembre 2013

INDICE **Pagina**

Art. 1	Denominazione e sede	3
Art. 2	Scopi	3
Art. 3	Associati	3
Art. 4	Obblighi degli Associati	4
Art. 5	Rappresentanza delle Imprese	5
Art. 6	Organi e cariche dell'Associazione	5
Art. 7	Assemblea	5
Art. 8	Attribuzioni dell'Assemblea	6
Art. 9	Diritto di voto	6
Art. 10	Convocazione dell'Assemblea	7
Art. 11	Validità delle Assemblee	7
Art. 12	Delibere a mezzo di referendum	7
Art. 13	Comitato Direttivo	8
Art. 14	Convocazione del Comitato Direttivo	8
Art. 15	Delibere del Comitato Direttivo	8
Art. 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo	9
Art. 17	Presidente	10
Art. 18	Vicepresidente	10
Art. 19	Gruppi	11
Art. 20	Uffici dell'Associazione	11
Art. 21	Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo	11
Art. 22	Modifiche allo Statuto	12
Art. 23	Scioglimento dell'Associazione	12
Art. 24	Disposizioni finali	12

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione ANIE è costituita ANIE AUTOMAZIONE – Associazione Italiana Automazione e Misura (definita nel seguito "l'Associazione" o "ANIE AUTOMAZIONE").
L'Associazione ha sede presso gli uffici della Federazione ANIE in Milano.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

ANIE AUTOMAZIONE può aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore; per argomenti di particolare interesse, l'Associazione potrà comunque nominare, d'intesa con la Federazione, un proprio rappresentante qualora non presente direttamente.

ANIE AUTOMAZIONE persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico; l'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

ART. 3 ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le imprese che con organizzazione adeguata allo scopo sociale svolgono in Italia o comunque nei Paesi dell'Unione Europea attività nei settori dei sistemi, apparati, componenti e servizi dedicati:

- alla supervisione, regolazione e automazione dei processi industriali, dei servizi e dell'industria manifatturiera,
 - alla strumentazione di misura,
 - all'elettronica di potenza,
 - ai sistemi di supporto (CAD, CAE, CAM, ecc.);
- dette imprese contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

L'ammissione dell'impresa avviene a seguito di domanda presentata all'Associazione. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Codice Etico, e deve essere corredata di tutti i dati di connotazione dell'Impresa stessa.

Le domande approvate dal Comitato Direttivo dell'Associazione sono dalla stessa poi sottoposte alla Federazione ANIE.

In caso di pronuncia negativa, comunque motivata, l'impresa può chiedere un riesame della domanda di ammissione.

Inoltre possono ottenere la qualità di associati enti, istituti, imprese, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese dei settori anzidetti; tali tipologie di associati aderiscono contestualmente alla Federazione ANIE.

Le associazioni non aderenti ad ANIE alla data del 30 giugno 1995 - e già autonomamente costituite alla data di entrata in vigore del presente Statuto - possono aderire ad ANIE AUTOMAZIONE e, tramite essa, alla Federazione ANIE con le seguenti modalità:

- ANIE AUTOMAZIONE, attraverso la Federazione, assume la rappresentanza di dette associazioni sia verso CONFINDUSTRIA, sia verso altri Enti;
- Tali Associazioni provvedono:
 - a comunicare ad ANIE AUTOMAZIONE le indicazioni necessarie per l'esatto inquadramento delle imprese associate nell'ambito della Associazione stessa,
 - alla diretta riscossione dei contributi delle imprese ad esse associate, determinandoli secondo modalità previste dal proprio Statuto,
 - al versamento alla Federazione di un contributo, secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata tra dette associazioni con ANIE AUTOMAZIONE e con la Federazione ANIE per regolarne i rapporti,
 - alla gestione delle proprie attività, ivi compresa quella riguardante il personale dipendente,
 - alla adozione del logo ANIE in aggiunta alla loro denominazione.
- Tale regime transitorio avrà durata di tre anni, decorrenti dalla data di ammissione ad ANIE AUTOMAZIONE, salvo eventuale proroga deliberata dal Comitato Direttivo di ANIE AUTOMAZIONE;
- Apposita convenzione sarà stipulata da dette associazioni con ANIE AUTOMAZIONE al fine di:
 - regolarne i rapporti,
 - addivenire ad una eventuale integrazione con ANIE AUTOMAZIONE,
 - migliorare il livello di rappresentatività e rappresentanza del settore.

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso volontario;
- b) per la perdita dei requisiti previsti dal primo o terzo comma.

ART. 4 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati si obbligano:

- a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b) a rispettare gli obblighi contributivi;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse del settore, anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE;
- e) a dichiarare i fatturati aziendali, incluso l'export, certificati dovuti a produzione, attività tecniche e commerciali realizzati nei settori dell'automazione e misura;
- f) a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati di connotazione dell'impresa.

ART. 5
RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito dell'Associazione stessa e della Federazione ex art. 11 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 6
ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti degli Associati o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'impresa munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ART. 7
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalla impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 8 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno pari, alla elezione del Presidente nonché dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- c) procedere, ogni anno pari, alla elezione del proprio rappresentante delle Piccole e Medie Imprese associate, nella Giunta della Federazione;
- d) procedere, ogni anno pari, alla elezione dei propri rappresentanti nella Giunta della Federazione ANIE, secondo il seguente criterio :
 - un rappresentante ogni intero scaglione di 8000 addetti;
- e) procedere alla rielezione del Presidente, in caso di dimissioni o impedimento del Presidente in corso di mandato; il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore;
- f) approvare il rendiconto consuntivo annuale, il bilancio di previsione ed i contributi associativi;
- g) deliberare le modifiche statutarie;
- h) approvare il Regolamento dell'Associazione e le eventuali modifiche
- i) deliberare la costituzione di eventuali Gruppi merceologici;
- l) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- n) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere g), h) e l) devono essere sottoposte alla approvazione della Giunta della Federazione ANIE.

ART. 9 DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Ciascun partecipante ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione al fatturato calcolati con il seguente sistema a fasce:

Fascia 0:	fino a 5M€	1 voto spettante
Fascia 1:	da 5 a 10M€	2 voti spettanti
Fascia 2:	da 10 a 20M€	3 voti spettanti
Fascia 3:	da 20 a 60M€	4 voti spettanti
Fascia 4:	da 60 a 100M€	5 voti spettanti
Fascia 5:	oltre 100M€	6 voti spettanti

ART. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e deve comunque essere tenuta nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato, con telefax, posta elettronica o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

ART. 11
VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi del presente articolo, non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi degli Associati, che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista agli Artt. 22 e 23 del presente Statuto.

ART. 12
DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - inviata per telefax o per lettera raccomandata - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo degli Associati, che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti agli Associati.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò peraltro solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Associazione.

ART. 13 COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque Membri.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vicepresidente dell'Associazione;
- c) i rappresentanti eletti nella Giunta della Federazione ANIE, nominati ai sensi dell'art. 8, lettera c) e d), del presente statuto;
- d) i Presidenti degli eventuali Gruppi di cui all'art. 19.
- e) i Membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione, in un numero minimo di tre;
- f) l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, con voto consultivo;
- g) i componenti di cui all'art. 16, lettera p), q) ed r).

Fra i Membri del Comitato Direttivo deve essere previsto almeno un rappresentante della Piccola e Media Impresa.

ART. 14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato, con telefax, posta elettronica o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

ART. 15 DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede.

Ciascun Membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione, determinandone i piani d'azione a medio e a lungo termine, in linea con le direttive date dall'Assemblea;
- b) approva o respinge, con parere motivato, le domande di ammissione all'Associazione e comunica tali delibere al Consiglio Direttivo della Federazione;
- c) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione, anche in rappresentanza della stessa o di altre associazioni del settore.
- d) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente della Associazione;
- e) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione ed il frazionamento di Gruppi;
- f) predispone entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico degli Associati da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo della Federazione;
- g) predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico degli Associati per sopperire a particolari esigenze comuni, informandone il Consiglio Direttivo della Federazione;
- i) affida a propri Membri, su proposta del Presidente, determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- l) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione stessa;
- m) nomina, d'intesa con la Federazione, i rappresentanti per la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore, nelle sedi in cui è presente la Federazione ma l'Associazione non è rappresentata direttamente;
- n) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- o) nomina tra i suoi membri il Vicepresidente;
- p) può procedere per cooptazione a sostituire i Consiglieri dimissionari o decaduti per qualsiasi causa;

- q) può procedere a cooptare, fino ad un massimo di due, esponenti di nuovi associati, qualora ricorrano presupposti di rappresentanza;
- r) può procedere a cooptare personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo, fino ad un massimo di due componenti;
- s) nomina la Commissione di designazione del Presidente
- t) decide a scrutinio segreto in merito alla proposta di designazione del Presidente da formulare in Assemblea.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni pari, su proposta del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato; il Presidente uscente può essere rieletto per un solo ulteriore biennio consecutivo.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato, che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione ANIE; egli si tiene in contatto con il Presidente della Federazione ANIE ai fini del necessario coordinamento e dell'unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione. In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente fino a nuova elezione, cui deve essere provveduto entro tre mesi.

ART. 18 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, a scrutinio segreto.

Il Vicepresidente dell'Associazione coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Assume inoltre incarichi specifici che svolge con l'autonomia decisionale riconosciutagli dal mandato del Comitato Direttivo.

Il suo mandato dura quanto il Comitato Direttivo del quale fa parte.

In caso di dimissioni o impedimento, il Comitato Direttivo nomina entro tre mesi un nuovo Vicepresidente, il cui incarico andrà in scadenza col Comitato Direttivo.

ART. 19 GRUPPI

In seno all'Associazione le imprese associate, aventi produzioni affini di particolare rilevanza, potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della più ampia integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese di appartenenza al Gruppo stesso.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle imprese ad esso facenti capo, designa, negli anni pari, un proprio Presidente che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Presidente di Gruppo dura un biennio.

Il Presidente di Gruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione.

L'Assemblea di Gruppo, ogni anno pari, designa tra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Presidente di Gruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo stesso.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal Comitato di Direzione di Gruppo e dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

I regolamenti di funzionamento dei Gruppi devono adottare, nelle disposizioni relative al voto, un sistema di ponderazione proporzionalmente corrispondente a quello di cui all'art. 9, e devono inoltre prevedere, tra i criteri di composizione del proprio Comitato di Direzione, la presenza di almeno un rappresentante della Piccola e Media Industria.

ART. 20 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale di una propria struttura organizzativa di Segreteria ed utilizza i Servizi Centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

ART. 21 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto si chiuderà al 31 dicembre 1999.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un Bilancio di Previsione ed un Rendiconto Consuntivo.

Il Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione devono essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea e notificati alla Federazione ANIE.

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

In caso di ricorso al referendum, il voto dell'Associato è richiesto non prima di sessanta giorni dalla data della comunicazione (lettera raccomandata o telefax) con la quale si indice il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Giunta della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

ART. 23 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza della Giunta della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano, per analogia, le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

Milano, 14 dicembre 1998 – Rev. 25 maggio 2007 – Rev. 29 novembre 2013

■